

---

**Pagamento rateale della sanzione**

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovino in condizioni economiche tali da non poter far fronte al pagamento immediato della sanzione e/o che, per la rilevanza dell'importo, potrebbero avere gravi ripercussioni per la propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare, possono richiedere il pagamento rateale.
2. Alla predetta richiesta deve essere allegata una autocertificazione che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione ed ogni altra documentazione ritenuta idonea dall'interessato atta a comprovare la rilevanza dell'incidenza economica della sanzione sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare (vedi modulistica allegata).
3. In caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione, il Dirigente del Settore preposto autorizza il trasgressore al pagamento della sanzione in rate mensili nei limiti e nei termini indicati nell'art. 26 l. 689/81, con le seguenti prescrizioni:
  - a) la rateizzazione può essere concessa per un periodo fino a 12 mesi senza applicazione di interessi;
  - b) per la concessione di rateizzazioni eccedenti il periodo predetto, si applicano gli interessi legali e comunque non possono essere disposti pagamenti rateali oltre ventiquattro mesi e in rate di importo inferiore a 75 Euro, salvo casi eccezionali opportunamente documentati e motivati;
  - c) dell'accoglimento della domanda è data comunicazione all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento.